



**CONTRATTO DI LOCAZIONE**

L'anno 2010 il giorno 28 del mese di luglio in Mogliano Veneto (Tv)  
con la presente scrittura privata-----

Tra la società-----

⇒ SERVIZI PUBBLICI LOCALI SPL S.P.A. con sede legale in  
Mogliano Veneto (Tv) Piazza Caduti n.8 P.IVA – C.F. Registro  
Imprese di Treviso 03835040266 cap.soc.i.v. € 1.230.715 nella  
persona del suo legale rappresentante Ing. Andrea Bortolato  
nato a Venezia il 26/10/1972, domiciliato per la carica presso la  
Società che rappresenta, di seguito *locatore*;-----

SPL S.P.A.  
IL PRESIDENTE  
Ing. Andrea Bortolato

e il-----

⇒ COMUNE DI MOGLIANO VENETO con sede legale in Mogliano  
Veneto (TV) Piazza Caduti n. 8 P.IVA – 00476370267 C.F.  
00565860269 nella persona del Segretario Generale e Dirigente  
dott. Davide Alberto Vitelli, domiciliato per la carica presso la  
Casa Municipale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto  
in forza di quanto stabilito dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del  
18.08.2000, in ottemperanza alla deliberazione di Giunta  
Comunale n. 237 del 19.07.2010, di seguito denominato  
*conduttore*;-----

IL SEGRETARIO GENERALE  
- Vitelli dott. Davide Alberto -

Si è convenuto e si stipula quanto segue:-----

**ARTICOLO 1.**-----

Con la sottoscrizione del presente contratto, IL LOCATORE - Servizi  
Pubblici Locali Spl S.P.A. – concede in locazione al CONDUTTORE  
– Comune di Mogliano Veneto – che accetta, l'immobile sito nel

comune di Mogliano V.to (TV) Via Ronzinella n. 172, piano seminterrato e terra di complessivi mq. 204, come individuato nella planimetria allegata in sub. 1.-----

L'immobile risulta accatastato come segue: Comune di Mogliano Veneto (Tv) Sezione E Foglio 6 map. 1800 sub. 226 -----

L'immobile viene locato nell'attuale stato e consistenza, noti al CONDUTTORE, quale sede del Comando di Polizia Locale.-----

**ARTICOLO 2.**-----

Il conduttore è altresì autorizzato ad esporre all'esterno dei locali le insegne che riterrà opportune.-----

**ARTICOLO 3.**-----

La durata della locazione viene stabilita in anni sei, con decorrenza dal giorno 30/07/2010. La locazione potrà essere rinnovata per uguale periodo, alla scadenza, previa richiesta da parte del conduttore ed autorizzazione del locatore, essendo escluso il tacito rinnovo.-----

**ARTICOLO 4.**-----

Il canone di locazione annuo complessivo viene concordato dalle parti in € 59.680,80 (cinquantanovemilaseicentottanta/80) I.V.A. compresa che il Comune di Mogliano Veneto si obbliga a pagare con una prima rata di € 8.561,52 + I.V.A., riferita al periodo dal 30/07/2010 al 30/09/2010, e successivamente a partire dal 01/10/2010 in rate trimestrali anticipate di € 12.433,50 + I.V.A. da corrispondersi a mezzo bonifico bancario con valuta fissa al decimo giorno dell'inizio del mese presso Banca Popolare dell'Alto Adige

SPL S.p.A.  
IL PRESIDENTE  
Ing. Andrea Bogliolo

IL SEGRETARIO GENERALE  
- Vitelli d.d. Davide Alberto

codice IBAN: IT41F0585661800122571194682. Le spese per consumi utenze ed asporto rifiuti sono a carico del conduttore.-----

Il canone di locazione verrà sottoposto a revisione annuale all'inizio del secondo anno di locazione in base alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT con le modalità e nella misura massima previste dalla normativa che risulterà di anno in anno vigente nel corso del rapporto di locazione sino al suo termine.-----

**ARTICOLO 5**-----

Tutte le riparazioni di cui all'art. 1609 del C.C. sono a carico del conduttore.-----

**ARTICOLO 6**-----

IL LOCATORE autorizza il CONDUTTORE ad eseguire quelle migliorie che riterrà opportune per rendere i locali adatti alle proprie esigenze di gestione. Tutte le migliorie saranno eseguite a cure e spese del Conduttore, in accordo con le vigenti normative urbanistico-edilizie e con il LOCATORE e al termine della locazione faranno parte integrante dell'immobile senza che IL LOCATORE richieda la messa in pristino dei locali o che il conduttore chieda il rimborso delle spese sostenute.-----

**ARTICOLO 7**-----

Il bene idoneo all'uso convenuto dovrà essere restituito, al termine del contratto di locazione, con le migliorie apportate.-----

**ARTICOLO 8**-----

IP L S.P.A.  
IL PRESIDENTE  
Ing. Andrea Borrolo

IL SEGRETARIO GENERALE  
- Vitelli G. Davide Alberto

Il conduttore si obbliga ad utilizzare gli immobili locati con l'ordinaria diligenza ed a tenere indenne il locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti arrecati a terzi in conseguenza dell'uso dei beni locati, per fatto ad esso imputabile o di terzi. Il conduttore dichiara altresì di conoscere le disposizioni del regolamento dello stabile e si impegna ad osservarle.-----

**ARTICOLO 9**-----

Il conduttore è costituito custode della cosa locata, con ogni conseguente onere. Esso esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che possano derivare da fatto doloso o colposo di chicchessia, segnatamente per incendio e furto, con o senza scasso.-----

Il conduttore si impegna a garantire la vigenza di polizze assicurative a valere per la propria responsabilità civile verso terzi e per la garanzia incendio – rischio locativo. -----

**ARTICOLO 10**-----

Le modifiche o varianti ai patti della presente scrittura dovranno sempre risultare da atto scritto.-----

**ARTICOLO 11**-----

Le spese inerenti e conseguenti al presente contratto relative alla registrazione dello stesso sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. In caso di risoluzione anticipata del contratto le relative spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente la risoluzione stessa.-----

**ARTICOLO 12**-----

S.P.S.p.A.  
IL PRESIDENTE  
Ing. Andrea Nobilio

IL SEGRETARIO GENERALE  
- Vitelli dott. Davide Alberto -



Il conduttore autorizza il locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione (D.Lgs. n. 196 del 30.07.2003 e s.m.i.).-----

**ARTICOLO 13**-----

A norma degli art. 1341 e 1342 c.c le parti di comune accordo previa lettura delle norme contenute nella presente scrittura ritenute essenziali dichiarano di approvarle e espressamente, reietta fin d'ora ogni eccezione reciproca.-----

**ARTICOLO 14**-----

Per qualsiasi contestazione inerente il presente contratto foro competente sarà quello di Treviso.-----

**ARTICOLO 15**-----

Per quanto non incluso nel presente contratto le parti si rimettono al Codice Civile, alla Legge n. 392/1978 nonché agli usi locali.-----

Letto, confermato e sottoscritto.-----

Mogliano Veneto, li 28/07/2010

IL LOCATORE

S.P.L. S.p.A.  
Ing. Andrea Bortolato

IL CONDUTTORE

Comune di Mogliano Veneto  
Dott. Davide Alberto Vitelli

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO di TREVISO

- 3 AGO. 2010 2526 Priv.S.3^  
Reg.to il..... di N°.....

Esatti € 508,50 X

PER IL DIRETTORE IL DELEGATO  
L'OPERATORE TRIBUTARIO  
(Firma e data)

